

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1354

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO, ANDREOLLI, DIANA Lino,
FOLLIERI, MONTICONE, ERROI e LO CURZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1996

Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 67 della nostra Costituzione prevede che ogni parlamentare rappresenti l'intera Nazione in tutte le sue espressioni territoriali, politiche e sociali. Questo principio - che caratterizza da secoli tutti i sistemi democratici - dovrebbe garantire l'esercizio del mandato parlamentare nell'interesse dell'intero Paese. Tuttavia, alcuni recenti sviluppi della vita politica nazionale hanno evidenziato la necessità di corredare tale principio di adeguate misure di garanzia, al fine di scongiurare gravi lesioni delle istituzioni repubblicane. Con la presente proposta di modifica dell'articolo 67 si vuole impedire che, attraverso l'esercizio distorto del mandato parlamentare, siano perseguite finalità in contrasto con i principi fondamentali fissati dalla Carta costituzionale, come quello democratico e quello di unità e indivisibilità della Repubblica.

Il giuramento che viene introdotto vincola ogni parlamentare al rispetto dei principi supremi e non incide minimamente sulla prerogativa di insindacabilità prevista dall'articolo 6 della Costituzione.

Gli ultimi gravissimi episodi, che hanno visto alcuni rappresentanti del popolo rin-

negare il carattere nazionale del proprio mandato e perseguire l'obiettivo della secessione di una parte della Repubblica, impongono un deciso intervento normativo, che deve riguardare anche le formazioni politiche coinvolte in tali attività, pericolose per la democrazia e la convivenza civile.

La nostra Costituzione sancisce soltanto principi essenziali sulla tutela dell'ordinamento repubblicano contro il pericolo di sovvertimento del sistema democratico da parte di formazioni politiche che abbiano obiettivi con esso incompatibili. Si propone di completare le vigenti norme costituzionali con una espressa previsione in base alla quale siano sciolte quelle formazioni politiche e quei gruppi parlamentari che, con la propria attività, si pongano al di fuori del sistema democratico e della stessa comunità nazionale.

In entrambe le ipotesi contemplate dal presente disegno di legge, al fine di garantire il massimo rispetto delle garanzie di libertà e democrazia, si attribuisce alla Corte costituzionale la competenza a giudicare sulle violazioni dell'ordinamento costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 67 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

«I membri del Parlamento, all'atto dell'insediamento, giurano fedeltà alla Nazione italiana e ai principi supremi della Costituzione repubblicana e decadono dal mandato in caso di manifesta violazione del giuramento.

La decadenza è pronunciata dalla Corte costituzionale su richiesta della Camera di appartenenza, votata a scrutinio segreto e a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, su proposta di trenta di essi, o di due gruppi parlamentari.

È vietata la formazione di partiti politici, movimenti e gruppi parlamentari che perseguano finalità in contrasto con i principi supremi della Costituzione. Sul loro scioglimento decide la Corte costituzionale con le modalità previste dal terzo comma».

